

(N. 2811)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3094)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 FEBBRAIO 1953

Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica, finanziati in dipendenza delle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 17 maggio 1952, n. 580, e 5 luglio 1952, n. 992, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere riconosciute eseguibili a totale carico dello Stato.

Dette norme sono anche estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale e dei sussidi per opere di miglioramento fondiario finanziati in dipendenza delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 949, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, e ferma restando, altresì la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano; nonchè ai concessionari dei lavori di manutenzione di dette opere pubbliche finanziati con

i fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli Assessorati per l'agricoltura dei governi della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale, nonché dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo precedente e con le esclusioni in esso indicate, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 per cento e dello 0,70 per

cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Art. 3.

L'importo delle detrazioni come sopra effettuate sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.